



COORDINAMENTO REGIONALE
SARDEGNA

Norme Regolamentari

*Per lo svolgimento delle
Convenzioni Comunali
2003*

ART. 1. Le Convenzioni comunali hanno luogo tra il 19 e il 27 settembre 2003.

ART. 2. Le Convenzioni comunali sono convocate dal Coordinatore regionale, che nomina un incaricato a dirigerne i lavori e ne fissa la data. Le Convenzioni delle città capoluogo di provincia sono presiedute da un incaricato nominato dal Presidente Federale. Detti incaricati ricoprono tale ruolo fino all'elezione dei presidenti delle Convenzioni stesse.

ART. 3. Le Convenzioni hanno luogo nei Comuni ove vi siano non meno di tre iscritti alla Margherita; in caso contrario, in tali Comuni non si dà luogo alla Convenzione, né alla elezione di delegati al Congresso provinciale.

ART. 4. Le Convenzioni comunali hanno all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e dei delegati al Congresso provinciale.

ART. 5. Della convocazione delle Convenzioni comunali deve essere data comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data di svolgimento a tutti coloro che hanno titolo per partecipare alla Convenzione stessa.

ART. 6. Partecipano alle Convenzioni comunali:

- a) tutti gli/le aderenti ai circoli che abbiano sede nel territorio del Comune, nonché tutti gli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita residenti nel Comune;
- b) gli/le eletti/e e i candidati/e più rappresentativi a partire dal livello circoscrizionale, come individuati dall'art. 1, comma 2 dello Statuto regionale, che abbiano aderito a Democrazia è Libertà - La Margherita;

ART. 7. Mancando il provvedimento di riconoscimento regionale non si dà luogo agli adempimenti di cui all'art. 6 commi 3 e 4 dello Statuto federale e all'art. 1 comma 1 lettere c) e d) dello Statuto regionale.

ART. 8. Per avere diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione di elezioni di organi da parte della Convenzione comunale nella componente iscritti occorre aver effettuato l'iscrizione a Democrazia è Libertà - La Margherita, aver pagato la quota individuale di adesione entro il 31 gennaio 2003 ed essere residenti nel comune dove si svolge la Convenzione stessa. Gli iscritti sono ammessi al voto previa esibizione dei documenti di cui al successivo art. 38.

ART. 9. Sono da considerare eletti/e coloro che alle elezioni hanno riposato voti sufficienti per entrare nella relativa Assemblea elettiva all'atto del suo insediamento.

ART. 10. Per i/le candidati/e più rappresentativi si intendono i/le candidati/e che seguono in graduatoria gli/le eletti/e fino al numero corrispondente a quello degli eletti stessi.. Sono altresì da considerare candidati più rappresentativi solo i candidati nelle liste della Margherita col simbolo concesso a livello nazionale o in liste alle quali la Margherita abbia ufficialmente partecipato in assenza di liste **ufficiali** di partito. Sono pertanto considerati più rappresentativi solo i candidati nelle liste presentate a partire dal 2001.

ART. 11. Per avere diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione di elezioni di organi da parte della Convenzione comunale nella componente eletti/e e candidati più rappresentativi gli/le eletti/e devono aver versato la quota corrispondente alla carica ricoperta entro il 30 giugno 2003 ed essere iscritti al gruppo conciliare di Democrazia è Libertà -- La Margherita; si

prescinde dal requisito dell'appartenenza al gruppo conciliare per gli eletti/e nei comuni sotto i 15 mila abitanti. Gli eletti e i candidati più rappresentativi partecipano alla Convenzione del Comune nel quale sono stati eletti o candidati, ancorché non ivi residenti. Detta partecipazione esclude la possibilità di esercitare l'elettorato attivo e passivo nel proprio Comune di residenza. In caso di riscontrata inadempienza gli eletti/e verranno considerati appartenenti alla sola componente iscritti.

ART. 12. Nei comuni in cui si svolgono elezioni amministrative immediatamente prima della Convenzione comunale e dei congressi, i nuovi eletti e i candidati più rappresentativi non iscritti alla Margherita entro il 31 gennaio 2003 potranno partecipare alla Convenzione, e successivamente al Congresso Provinciale, se presenteranno formale richiesta di iscrizione all'Ufficio nazionale di organizzazione, previo pagamento della quota loro spettante all'Ufficio di tesoreria entro il giorno 30 giugno 2003. Termini di scadenza analoghi valgono per i nuovi eletti già iscritti alla Margherita che abbiano pagato la quota ordinaria, per il versamento dell'integrazione.

ART. 13. Le candidature a Presidente della Convenzione cittadina, sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita residenti nel Comune, devono essere presentate almeno tre giorni prima della Convenzione, secondo le modalità stabilite nella lettera di convocazione delle Convenzioni stesse; di esse si darà notizia a tutti gli aventi diritto e ai circoli con sede nel territorio del comune al più tardi al momento dell'apertura della Convenzione. La candidatura dovrà essere accompagnata da una proposta circa il numero dei componenti l'Ufficio di presidenza.

ART. 14. L'incaricato a dirigere i lavori della Convenzione comunale, all'atto dell'apertura della medesima, oltre a comunicare i nomi dei candidati a Presidente, invita la Convenzione a deliberare sul numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza. Risulterà approvata la proposta che otterrà il maggior numero di voti.

ART. 15. L'incaricato a dirigere i lavori della Convenzione comunale propone la nomina dei componenti il seggio elettorale, che si ritiene insediato una volta che la proposta è approvata dalla medesima per alzata di mano; nomina, altresì, un segretario col compito di redigere il verbale della Convenzione in duplice originale. Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori. Laddove se ne ravvisasse la necessità l'incaricato può proporre alla Convenzione la nomina di più seggi elettorali, disponendo la suddivisione degli aventi diritto nei vari seggi; in tal caso, uno dei seggi sarà riservato alla componente eletti e candidati più rappresentativi.

ART. 16. All'elezione del Presidente della Convenzione comunale partecipano con elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita residenti nel Comune. Viene eletto, a scrutinio segreto, Presidente della Convenzione comunale il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 17. Se in un comune vi sono da tre a sei iscritti la Convenzione comunale procede all'elezione del solo Presidente (non dell'Ufficio di Presidenza). In tal caso si prescinde dalla presentazione delle candidature di cui al precedente art. 13.

ART. 18. Le liste per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Convenzione devono essere presentate entro i termini stabiliti dalla Convenzione su proposta dell'incaricato, e comunque non prima di un'ora e non oltre due ore dalla deliberazione di cui al precedente art. 14. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto nella componente per la quale si presenta la lista. Non si può sottoscrivere più d'una lista. Coloro che hanno diritto al voto possono sottoscrivere una ed una sola candidatura a Presidente, una ed una sola lista di

candidati all'Ufficio di Presidenza, una ed una sola lista di delegati al Congresso provinciale. All'atto della presentazione, l'incaricato o il segretario identificano la lista con un numero romano progressivo.

ART. 19. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene a scrutinio segreto su liste contrapposte separate per componenti. L'orario di apertura dei seggi, che in nessun caso dovrà essere inferiore ad un'ora, e la durata dell'apertura sono stabiliti dalla Convenzione, che vota per alzata di mano, su proposta dell'incaricato. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto l'incaricato dispone in via definitiva nel merito di eventuali reclami, dandone sommaria notizia nel Verbale.

ART. 20. Gli iscritti eleggono il 50% dei seggi dell'Ufficio di Presidenza, gli eletti e i candidati più rappresentativi il 30%. Nel caso in cui l'attribuzione dei seggi spettanti alle singole componenti dell'ufficio di Presidenza delle Convenzioni comunali determini un numero non intero, si procede assegnando i posti ai resti maggiori; in caso di parità si darà priorità alla componente iscritti. Il restante 20% dell'Ufficio di Presidenza è riservato per cooptazione (che avrà luogo successivamente allo svolgimento della Convenzione) alle componenti indicate all'art. 1 comma 1 lettere c) e d) dello Statuto regionale, qualora riconosciute dall'Assemblea regionale.

ART. 21. Le liste della componente iscrittile devono essere formate in modo tale da assicurare una presenza di candidati di ogni genere non inferiore al 30% dei candidati della lista, nonché una presenza di candidati di età compresa tra i sedici e i ventinove anni non inferiore al 10% dei candidati della lista. Qualora non fosse possibile rispettare tale principio, per assenza di iscritti rispondenti a tali requisiti o per manifesta indisponibilità (che il Presidente ha, comunque, l'obbligo di accertare e verbalizzare), le liste presentate in difformità si intendono comunque valide.

ART. 22. Le liste non possono contenere un numero di candidati/e superiore al 60% dei componenti da eleggere.

ART. 23. Per ogni componente la lista che ottiene il maggior numero di voti elegge il 60% dei componenti l'Ufficio di Presidenza; le altre liste eleggono il restante 40% ripartendosi, nel caso, con metodo proporzionale.

ART. 24. La lista della componente iscritti/e e la lista della componente eletti/e e candidati Più rappresentativi che ottengono il maggior numero di voti vedono eletti tutti i propri candidati/e. Le restanti liste per entrambe le componenti vedono eletti i candidati in base all'ordine di presentazione nella lista e al numero dei seggi loro attribuito coi metodo proporzionale.

ART. 25. Nel caso in cui, nella elezione dell'Ufficio di Presidenza, per una componente più liste ottengano parimenti il maggior numero di voti, i seggi della componente stessa verranno attribuiti tutti col sistema proporzionale puro. Nel caso si determini invece una parità di resti tra liste di minoranza il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto meno seggi, e in caso di ugual numero di seggi si procede per sorteggio.

ART. 26. Ciascuna Convenzione comunale relativamente alla componente iscritti, invia al Congresso provinciale un numero di delegati proporzionale ai voti ricevuti da Democrazia è Libertà - La Margherita in quel comune in occasione delle ultime elezioni politiche. All'elezione dei delegati contribuiscono i soli appartenenti alla componenti iscritti, in quanto tutti gli eletti partecipano di diritto al Congresso provinciale.

ART. 27. Il numero dei delegati al Congresso Provinciale che dovranno essere **eletti** da ciascuna Convenzione comunale è comunicato nella lettera di convocazione della Convenzione stessa.

ART. 28. Qualora in un comune il numero degli iscritti sia inferiore al 75% della media provinciale del rapporto tra iscritti e numero di voti conseguiti dalla Margherita alle ultime elezioni politiche, si procede ad una proporzionale riduzione percentuale dei delegati spettanti alla Convenzione comunale.

ART. 29. Qualora l'eventuale riduzione del numero dei delegati spettanti ad una Convenzione comunale determini un numero non intero si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

ART. 30. Nel caso non vi sia riduzione, il quoziente non intero dei delegati spettante a ciascuna Convenzione comunale deve essere arrotondato all'unità superiore, per frazioni superiori a 0,5, all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori a 0,5.

ART. 31. I comuni che abbiano almeno tre iscritti, ma non il quoziente intero per un delegato, hanno diritto comunque ad un delegato.

ART. 32. Le liste per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale devono essere presentate secondo le medesime procedure di cui all'art. 18, e possono contenere un numero massimo di candidati pari al numero dei delegati da eleggere.

ART. 33. 1 candidati alle elezioni dei delegati al Congresso provinciale devono sottoscrivere un'autocandidatura indicante la lista di adesione e la propria posizione all'interno della stessa lista. L'autocandidatura deve essere allegata alla lista all'atto della sua presentazione.

ART. 34. 1 delegati sono eletti nella Convenzione comunale su liste rigide contrapposte a scrutinio segreto.

ART. 35. Si procede all'attribuzione dei delegati in modo proporzionale ai voti ricevuti dalle rispettive liste e proclamando eletti in ogni lista in base all'ordine di presentazione, un numero di candidati corrispondente al numero di delegati ottenuto.

ART. 36. Per l'elezione dei delegati al Congresso **provinciale**, in caso di parità di resti, il delegato viene attribuito alla lista che ha ottenuto meno delegati, e in caso di numero uguale si procede per sorteggio.

ART. 37. All'atto della proclamazione dei delegati, ai medesimi, a cura dell'incaricato, è data comunicazione del luogo, data ed ora di svolgimento del Congresso provinciale, con l'avvertenza che tale comunicazione costituisce atto formale di convocazione degli stessi e che, pertanto, nessun'altra comunicazione potrà giungere ad essi in vista dello svolgimento di tale Congresso.

ART. 38. La tessera attestante l'iscrizione a Democrazia è Libertà - La Margherita ha valore di certificato elettorale ed è indispensabile esibirla per l'esercizio del diritto di voto alle Convenzioni comunali. Per gravi e comprovate ragioni su cui il Presidente del seggio decide in via definitiva, può essere ammesso al voto l'iscritto non in possesso della tessera individuale di iscrizione, a condizione che il suo nominativo risulti comunque ricompreso nell'elenco ufficiale degli iscritti inviato all'incaricato a presiedere la Convenzione a cura del Coordinatore Regionale. Ogni iscritto, altresì, per poter esercitare il diritto di voto deve presentarsi al seggio elettorale munito di documento di identità che ne certifichi la residenza nel Comune ove si svolge la Convenzione.